



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 9/11/2020 da **ZHOU XIAOWEI** (c.f. ZHO XWI 76R02 Z210G) ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

PREMESSO che con decreto del 14/11/2020, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;

- **che** con decreto del 31/12/2020, a seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 25/12/2020, delle modifiche introdotte dall'art. 4-ter, comma 1, l. 176/2020, applicabili anche alle procedure pendenti, ed avendo il debitore invocato l'applicazione del nuovo disposto dell'art. 12, comma 3-quater, è stata chiesta l'integrazione della relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis.1 e 3-bis.2, l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per tenere conto delle nuove indicazioni;

- **che** in data 19/01/2021 è stata depositata la richiesta integrazione;

- **che** con decreto del 20/01/2021, è stata confermata la già disposta apertura, con



fissazione di nuova udienza per il voto dei creditori e l'eventuale omologa;

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott. Lucchi ha depositato in data 25/02/2021 la prova delle comunicazioni ai creditori e la relazione sull'esito dei voti, dando atto che gli unici due creditori, Agenzia delle Entrate, titolare di un credito di € 2.220.934,25 ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, titolare di un credito di € 178.288,32, avevano espresso voto negativo, confermando quello già in precedenza espresso;
- **che** in data 04/03/2021 si è svolta l'udienza, in modalità solo cartolare in vista della quale il debitore ha depositato in data 01/03/2020 le note di trattazione autorizzate nelle quali ha insistito per l'omologa dell'accordo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, come ora consentito dall'art. 12 comma 3-quater;

esaminati gli atti ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta di accordo che Zhou Xiaowei ha formulato prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso spettante al consulente che ha assistito il debitore, dott. Di Bella, pari a € 13.956,80, al compenso dell'O.C.C. pari a € 9.757,56 e alle spese di procedura, indicate in € 1.700 per la registrazione del decreto e le spese di pubblicazione, il pagamento degli unici due creditori nella misura del 5% per un importo di € 111.046,71 quanto ad Agenzia delle Entrate e di € 8.914,42, quanto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, da versarsi entro 30 giorni dalla definitività del decreto di omologa, mediante la liquidità messa a disposizione da un terzo (la ex-moglie Chen Xiaojian), per un importo complessivo di € 150.000, che verrà consegnato allo stesso Gestore, il quale provvederà poi a curarne i pagamenti.

Con il primo decreto di apertura del 14/11/2020 è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità non essendo il ricorrente soggetto fallibile (la ditta individuale di cui era titolare, la CMC Cartucce Rigenerazione risulta cancellata dal 2013 e attualmente quest'ultimo svolge attività di lavoro dipendente presso la Life365 Italy S.p.A.), non avendo fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno



dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 (e quindi non avendo subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis).

Con il successivo decreto del 20/01/2021, alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020, è stata verificata anche la ricorrenza dei nuovi requisiti di ammissibilità inseriti ai commi d-bis) e d-quater) dell'art. 7.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione dal gestore dell'O.C.C. è emerso che lo Zhou non ha fruito di una precedente esdebitazione e non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

A tale riguardo si osserva che gli unici due atti dispositivi del patrimonio risalgono al 2011, e dunque oltre il quinquennio da valutare ed anteriori rispetto allo stesso insorgere del credito erariale.

Contrariamente a quanto evidenziato da Agenzia delle Entrate nel voto negativo espresso, si ritiene inoltre opportuno precisare che ancorché nella relazione dettagliata del gestore dell'O.C.C. da allagare al ricorso deve darsi conto delle ragioni per cui il soggetto si è indebitato e della diligenza impiegata nell'adempiere le obbligazioni, tali elementi sono finalizzati a consentire una verifica sulla presenza o meno di atti in frode ai creditori, unico elemento ostativo all'ammissibilità della procedura (art. 7 comma d-quater).

Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede infatti una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza.

Il comma d-ter) è riferito esclusivamente al piano del consumatore e prevede come causa di inammissibilità della procedura l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre per l'accordo, il comma d-quater), si limita ad indicare quale condizione di inammissibilità l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nella situazione in esame non vi sono elementi per affermare che l'elevatissimo debito fiscale, riferito allo svolgimento dell'impresa con la ditta individuale ormai cessata fin dal 2013, sia stato frutto di atti dolosamente posti in essere dallo Zhou



per frodare il Fisco. Né Agenzia delle Entrate ha fornito elementi per affermare l'intento frodatorio, risultando più plausibilmente che lo Zhou sia stato vittima del comportamento illecito del proprio consulente fiscale, destinatario di un procedimento penale per reati di connessi alla falsa fatturazione definito con il patteggiamento della pena.

Quanto alla pretesa non completezza della documentazione esaminata e messa a disposizione dei creditori, si osserva che la delega ad operare su conti altrui, peraltro per motivi di lavoro, non consente di ritenere che tali rapporti bancari siano riconducibili allo Zhou e dunque, correttamente, il gestore dell'O.C.C. non ne ha tenuto conto.

Nella memoria difensiva depositata in data 01/03/2021 il debitore ha peraltro fornito dei chiarimenti, precisando che lo Zhou è delegato ad operare sui conti corrente della società Life365 Italy S.p.A. (UNICREDIT e INTESA SAN PAOLO) per consentirne l'operatività nelle frequenti occasioni in cui l'amministratore unico (Chen Xiaojian, ex coniuge del Signor Zhou) si reca all'estero per lavoro e per motivi personali, aggiungendo che trattandosi di società per azioni, i conti bancari vengono utilizzati esclusivamente per fini commerciali legati all'attività dell'azienda, non avendo lo Zhou altre deleghe operative nella società.

Si è inoltre precisato che lo Zhou è titolare (e delegato) sul conto corrente di un'associazione di cui è presidente - "Terra verde associazione di promozione sociale" che si occupa della promozione della lingua cinese - che, quale associazione senza personalità giuridica, necessita di una persona fisica come titolare effettivo del rapporto per poter aprire un conto corrente.

Nella medesima nota difensiva il ricorrente ha anche evidenziato che negli estratti conto personali degli ultimi 5 anni, gli unici movimenti riconducibili a viaggi erano quelli riferiti a vacanze studio delle figlie (in data 10/12/2018 vi sono n.2 bonifici di € 590,00 ciascuno ad oggetto "cod. prog. 19-328" relativi ad acconti su viaggi studio delle figlie Mei Jiahe e Mei Jiayun; in data 16/05/2019 vi è un bonifico di € 1.650,00 a titolo di saldo del suddetto viaggio studio solo in riferimento alla figlia



Mei Jiayun) ed uno ad una vacanza con la famiglia avvenuta nel dicembre 2019 (il pagamento di € 1.092,00 per skipass in località Selva Gardena, in cui tutto il resto fu pagato dalla ex moglie); mentre nel periodo dal 05/01 al 09/01/2020 risultano varie uscite effettuate negli USA per una trasferta effettuata per conto della Life365Italy S.p.A. di cui è stata allegata la nota spese.

Con tali precisazioni, deve evidenziarsi che nel caso in esame la proposta di accordo formulata dal ricorrente non ha ottenuto la prescritta approvazione della maggioranza dei creditori, atteso che gli unici due creditori hanno espresso voto negativo.

In un tale contesto, si sarebbe dovuto addivenire ad una declaratoria di improcedibilità.

Va tuttavia rilevato che tra le modifiche introdotte dalla l. 176/2020 vi è quella inserita al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, che consente al tribunale (da intendersi come giudice monocratico) di procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Va innanzitutto chiarito che per mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento deve chiaramente intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero "non voto" equivarrebbe a voto positivo.

Presupposti per applicare quello che è stato definito come *cram-down* fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, sono che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tali condizioni sono sussistenti nel caso in esame.



L'Amministrazione finanziaria (ricomprendendo sia Agenzia delle Entrate che l'agente della riscossione) è infatti l'unico creditore destinatario della proposta e dunque la sua mancata adesione è evidentemente decisiva.

Come emerge dalla relazione dell'O.C.C., la proposta formulata dallo Zhou, basata interamente sull'apporto di finanza per € 150.000 da parte di un terzo, è sicuramente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria posto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili e l'unica utilità acquisibile in una procedura liquidatoria sarebbe una quota parte del reddito, al netto di quanto occorrente per il mantenimento come previsto dall'art. 14-ter, comma 2 lett. b). Tenendo conto che dalle denunce dei redditi dell'ultimo triennio emerge che lo Zhou percepisce un reddito lordo medio di € 23.500 (quello 2020 è di ca. € 24.000) e che la durata della procedura di liquidazione è di 4 anni, la somma astrattamente acquisibile non supererebbe i € 15.000, senza considerare che il debitore ha tre figli per il cui mantenimento in sede di omologa della separazione è stato previsto un contributo di € 1.200 mensili.

Considerato che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, è del tutto irrilevante quanto dedotto da Agenzia delle Entrate sul fatto che la ex moglie del ricorrente, avendo *"notevoli capacità reddituali"* avrebbe potuto fornire *"un maggior impiego di risorse a dimostrazione dell'effettiva volontà di ricomporre la crisi magari rinegoziando anche l'accordo di separazione tra i coniugi, dato l'ottimo rapporto professionale in essere tra i due"*.

Quello che deve valutarsi è che in una diversa procedura liquidatorio l'apporto di € 150.000 non vi sarebbe e il credito erariale troverebbe soddisfacimento in misura assai inferiore.

D'altra parte, l'effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l'adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee,



proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una “ripartenza”, liberato dai precedenti debiti, e di reimmettersi nel ciclo economico.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'Amministrazione finanziaria.

p.q.m.

visto l'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012;

omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto da **ZHOU XIAOWEI** (c.f. ZHO XWI 76R02 Z210G) residente a Forlì Via Schiaparelli n. 61;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile);

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

dispone



che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale dovrà essere versata la somma prevista quale apporto di terzi, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 15 marzo 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

